



COMUNE DI BRESCIA

CONSULTA PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 17.3.1995
con provvedimento n. 26/12873 P.G. e divenuto esecutivo a'
sensi di legge.

Art. 1

1. E' istituita la "consulta per le attività economiche" ai sensi dell'art. 55 dello statuto del comune.

Art. 2

1. E' compito della consulta:
 - promuovere valutazioni e proposte su problematiche di carattere economico con riferimento alle attività del comune;
 - essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti ed organizzazioni di carattere economico, per aumentare la capacità da parte del comune di interventi in materia, anche di supporto o sostegno per situazioni di difficoltà;
 - essere occasione per valorizzare le risorse, favorendone il coordinato utilizzo e proponendo programmi ed iniziative, anche volti ad incentivare gli aspetti occupazionali;
 - contribuire all'elaborazione di provvedimenti del comune riferiti ad indirizzi o determinazioni connessi ad attività economiche;
 - promuovere studi ed indagini sulle problematiche di cui ai punti precedenti, utilizzando ove possibile, enti o istituzioni operanti sul territorio.

Art. 3

1. Fanno parte della consulta tutti gli enti, associazioni ed organizzazioni di carattere economico e produttivo operanti a Brescia che chiedono ed ottengono di farne parte.
2. La richiesta di adesione deve essere comunicata per iscritto al comune, dal legale rappresentante o responsabile dell'ente, associazione o organizzazione tramite compilazione di apposita scheda.

Art. 4

1. Decadono da membro della consulta gli enti, le associazioni o le organizzazioni che, per tre volte consecutive, risultino assenti senza giustificazione alle assemblee della consulta stessa.

Art. 5

1. L'assemblea, l'ufficio di presidenza ed i gruppi di lavoro, sono organismi della consulta.

Art. 6

1. L'assemblea ha il compito:
 - di nominare l'ufficio di presidenza che rimane in carica per due anni e può essere riconfermato;
 - di dare indicazioni sui piani di attività per l'attuazione delle finalità della consulta;
 - di costituire i gruppi di lavoro per l'attuazione delle finalità di cui sopra, individuando gli ambiti prioritari;
 - di prendere atto dell'adesione alla consulta di nuovi enti, associazioni o organizzazioni che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 e che siano stati preventivamente valutati dall'amministrazione comunale.

Art. 7

1. L'ufficio di presidenza ha il compito:
 - di convocare e presiedere, tramite il coordinatore, l'assemblea, di redigerne l'ordine del giorno, di predisporre la documentazione necessaria per i lavori della stessa;
 - di rappresentare la consulta nei rapporti con gli organi del comune;
 - di attuare le indicazioni dell'assemblea ed i progetti elaborati dai gruppi di lavoro;
 - di curare la diffusione dell'informazione sulle attività della consulta e dei gruppi di lavoro;
 - di nominare un segretario con il compito di redigere il verbale dell'assemblea.

Art. 8

1. I gruppi di lavoro hanno il compito, nell'ambito delle priorità indicate dall'assemblea, di analizzare, progettare e promuovere iniziative tese a favorire i compiti della consulta.

Art. 9

1. L'assemblea si riunisce:
 - . in sessione ordinaria due volte l'anno: l'una entro il mese di aprile e l'altra entro il mese di ottobre;
 - . in sessione straordinaria, su iniziativa dell'ufficio di presidenza o su richiesta di almeno un terzo degli enti, associazioni o organizzazioni che fanno parte della consulta.

Art. 10

1. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione al legale rappresentante o al responsabile dei rispettivi enti, associazioni e organizzazioni che fanno parte della consulta.
2. L'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà dei rappresentanti degli

enti, associazioni ed organizzazioni che fanno parte della consulta.

3. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti favorevoli dei rappresentanti degli enti, associazioni ed organizzazioni, che fanno parte della consulta e presenti all'assemblea, almeno pari alla maggioranza assoluta degli enti, associazioni ed organizzazioni stesse ed espressi in modo palese.
4. Alle riunioni hanno diritto di parola i rappresentanti degli enti, associazioni ed organizzazioni che fanno parte della consulta.
5. Ogni ente, associazione o organizzazione può partecipare all'assemblea con uno o più delegati, ma può esprimere in seno alla stessa un solo voto che sarà formulato dal delegato indicato dall'ente, associazione o organizzazione prima della riunione.

Art. 11

1. L'ufficio di presidenza è composto da sette membri, di cui sei nominati dall'assemblea fra i rappresentanti degli enti, associazioni o organizzazioni che fanno parte della consulta ed un assessore designato dal sindaco.
2. L'ufficio di presidenza provvede nella sua prima seduta annuale, e prima di procedere ad ogni altra attività, alla nomina del coordinatore dell'ufficio stesso. Tale seduta è convocata e presieduta dal membro dell'ufficio di presidenza più anziano di età. E' nominato coordinatore chi ottiene un numero di voti, espressi in modo palese, non inferiore a cinque.

3. L'ufficio di presidenza è regolarmente costituito se sono presenti almeno cinque membri. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti, espressi in modo palese, almeno pari alla maggioranza dei membri presenti alla seduta.
4. L'ufficio di presidenza si riunisce, su invito del coordinatore, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richiedano almeno due membri dell'ufficio stesso. Le riunioni dell'ufficio di presidenza sono presiedute dal coordinatore.

Art. 12

1. I gruppi di lavoro sono composti dai rappresentanti degli enti, associazioni o organizzazioni che fanno parte della consulta, indicati dall'assemblea al momento della costituzione dei gruppi stessi.
2. Ogni gruppo di lavoro provvede alla nomina del coordinatore del gruppo stesso. La prima seduta è convocata e presieduta dal coordinatore dell'ufficio di presidenza. E' nominato coordinatore del gruppo chi ottiene un numero di voti, espressi in modo palese, almeno pari ai due terzi dei rappresentanti degli enti, associazioni ed organizzazioni presenti che fanno parte del gruppo di lavoro. Ogni ente, associazione od organizzazione può esprimere un solo voto, con le modalità di cui al precedente art. 10 - 5 comma.
3. E' compito del coordinatore del gruppo informare periodicamente e sistematicamente l'ufficio di presidenza sull'andamento dei lavori del gruppo stesso.

Art. 13

1. Alle surrogazioni dei coordinatori e dei membri dell'ufficio di presidenza, che per qualunque motivo cessano dall'incarico, si provvede con le stesse modalità previste per le nomine.

Art. 14

1. Qualora l'assemblea non provveda alla scadenza alla nomina del nuovo ufficio di presidenza lo stesso continua nella sua attività.

Art. 15

1. La convocazione della prima assemblea della consulta è disposta dal sindaco ed è presieduta dallo stesso o da suo delegato .

